

COMUNE DI POSTUA

PROVINCIA DI VERCELLI

ORDINANZA N. 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che a seguito di sopralluoghi tecnici e verifiche è sempre più frequente prendere atto che alcune aree di proprietà privata - sia che confinano o meno con aree pubbliche - sono sempre più interessate dal **deposito selvaggio e incontrollato di ogni genere di materiale abbandonato, rifiuti talvolta anche pericolosi**, quali teli di plastica, coperture in plastica o ferro fatiscenti e pericolanti in modo temporaneo, cataste di legname abbandonato, bidoni in plastica contenenti ogni genere di liquido, autovetture abbandonate a bordo strada, recinzioni eseguite con reti da letto oppure con ferri di armatura, nylon per coperture di ogni genere, etc.....;
- Che quanto sopra, oltre ad essere in contrasto con le vigenti normative di settore, può essere anche causa di **gravi problematiche di ordine igienico sanitario** con evidenti disagi e possibili danni per la **pubblica e privata incolumità**;

VISTO il D.lvo n. 152/2006 e s.m.i. che dispone in merito alla gestione e trattamento rifiuti;

VISTO in particolare l'art. 33 del **vigente Regolamento Edilizio Comunale** che recita (si riporta stralcio articolo): “ *LE COSTRUZIONI , LE SINGOLE PARTI DELLE STESSE E LE AREE DI PERTINENZA DEBONO ESSERE MANTENUTE EFFICIENTI , PER QUANTO ATTIENE ALLA SICUREZZA, ALL'ESTETICA, AL DECORO, ALL'IGIENE. LE AREE LIBERE ADIACENTI O INTERPOSTE AD AREE EDIFICATE , A DESTINAZIONE NON AGRICOLA O DI PERTINENZA DELLE COSTRUZIONI, DEVONO ESSERE CONVENIENTEMENTE MANTENUTE: E' VIETATO PROCURARNE O CONSENTIRNE LO STATO DI ABBANDONO ED E' ALTRESI' VIETATO L'ACCUMULO E L'ABBRUCIAMENTO DI MATERIALI E RIFIUTI...*”

RITENUTO quindi di stabilire le seguenti prescrizioni valide **SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**:

NON SONO IN ALCUN MODO PERMESSE GROSSE CONCENTRAZIONI DI ORRENDI BIDONI BLU (TRA L'ALTRO VERI INCUBATORI DI MOSCERINI E ZANZARE) E NESSUN TIPO DI CISTERNE DI PLASTICA INGABBIATE CON UN RIVESTIMENTO METALLICO. QUALSIASI COSTRUZIONE DI SERRE ANCHE DI MINIMO INGOMBRO DEVE ESSERE AUTORIZZATA DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E SE CONSENTITO DAL PIANO REGOLATORE. LE CATASTE DI LEGNA DEBONO ESSERE COPERTE CON TELI VERDI, ED E' QUINDI **BANDITA OGNI ALTRA TIPOLOGIA DI COPERTURA QUALI LAMIERE, ONDULATI, ETERNIT, TELE CERATE, NYLON ETC...**

PER FINIRE, **GLI ORTI DEBONO ESSERE RECINTATI CON MATERIALI CONSONI**, NEL RISPETTO DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE. QUINDI **SONO TASSATIVAMENTE VIETATE** RETI ROSSE DA CANTIERE, RETI METALLICHE DI ARMATURA, RETI DEI LETTI. LE RETI ANTIGRANDINE DEVONO ESSERE **OBBLIGATORIAMENTE** DI COLORE VERDE.

RITENUTO pertanto di procedere con l'adozione dei provvedimenti di competenza per le motivazioni che seguono;

TENUTO CONTO che le situazioni di cui sopra, con richiamo anche a precedenti provvedimenti amministrativi per problematiche similari e note anche in giurisprudenza costante, **grava sotto l'aspetto sanitario nei confronti della popolazione;**

PRESTO ATTO pertanto che legittimamente questo Ente **DEVE INTERVENIRE** per **REPRIMERE** comportamenti anche **OMISSIVI** che inevitabilmente potrebbero sfociare in condotte sanzionabili penalmente, attraverso l'adozione di immediati provvedimenti a salvaguardia e tutela della salute pubblica e garantire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento e smaltimento rifiuti;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., art. 54;

STANTE la contingibilità e l'urgenza dell'ordinanza in questione,

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI SITUATI SUL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE DI PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE IMMEDIATA, COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE GG. 15 (QUINDICI) DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DI TUTTI I MATERIALI E/O RIFIUTI COME IN PREMESSA EVIDENZIATI E DEPOSITATI ABUSIVAMENTE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', IN ASSENZA DI QUALSIASI AUTORIZZAZIONE DI LEGGE, CHE SONO IN CONTRASTO CON LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA NONCHE' CON QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 33 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO E CHE POSSONO COMPORTARE PROBLEMATICHE IGIENICO SANITARIE.

QUANTO SOPRA DOVRA' ESSERE RIMOSSO E SMALTITO A CURA DI OGNI SINGOLO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE E SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA.

SI RICORDA CHE

IN MANCANZA DI QUANTO DISPOSTO ENTRO IL TERMINE STABILITO, QUESTO ENTE SI RISERVA DI ADOTTARE TUTTI I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA E NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI, ANCHE CON SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE E LADDOVE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI DI LEGGE CON RISERVA ANCHE DI APPLICARE LE **SANZIONI AMMINISTRATIVE** AI SENSI DEL D.LVO N. 152/2006 COME SEGUE (si riporta art. 255 che dispone in merito alle sanzioni) :

255. Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **trecento euro a tremila euro**. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

SI EVIDENZIA INOLTRE L'OBBLIGO DEL RISPETTO DI QUANTO SEGUE:

NON SONO IN ALCUN MODO PERMESSE GROSSE CONCENTRAZIONI DI ORRENDI BIDONI BLU (TRA L'ALTRO VERI INCUBATORI DI MOSCERINI E ZANZARE) E NESSUN TIPO DI CISTERNE DI PLASTICA INGABBIATE CON UN RIVESTIMENTO METALLICO. QUALSIASI COSTRUZIONE DI SERRE ANCHE DI MINIMO INGOMBRO DEVE ESSERE AUTORIZZATA DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E SE CONSENTITO DAL PIANO REGOLATORE. LE CATASTE DI LEGNA DEBBOSSO ESSERE COPERTE CON TELI VERDI, ED E' QUINDI **BANDITA OGNI ALTRA TIPOLOGIA DI COPERTURA QUALI LAMIERE, ONDULATI, ETERNIT, TELE CERATE, NYLON ETC...**

PER FINIRE, **GLI ORTI DEBBOSSO ESSERE RECINTATI CON MATERIALI CONSONI**, NEL RISPETTO DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE. QUINDI **SONO TASSATIVAMENTE VIETATE** RETI ROSSE DA CANTIERE, RETI METALLICHE DI ARMATURA, RETI DEI LETTI. LE RETI ANTIGRANDINE DEVONO ESSERE **OBBLIGATORIAMENTE** DI COLORE VERDE.

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate del controllo necessario sulla esecuzione della presente Ordinanza.

A norma della Legge 07.08.1990 n.1034, potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero in applicazione del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

Dalla Residenza Municipale, li **07 agosto 2013**.

F.to **IL TECNICO COMUNALE**
(RASINO Geom. Giovanni)

F.to **IL SINDACO**
(NORIS Fausto)

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo pretorio informatizzato di questo Ente per **anni 1 (uno)**,
a partire dal giorno **08 agosto 2013** al giorno **08 agosto 2014**